

Circolare n. 3/2022 del 31 gennaio 2022

Oggetto: Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. “Milleproroghe 2022”)

Con la presente comunicazione desideriamo informarVi sul Decreto Legge n. 228/2021 (c.d. “Milleproroghe 2022”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 in merito alle principali misure entrate in vigore e qui di seguito elencate.

La presente Circolare ha carattere puramente divulgativo, non è espressiva di analisi interpretative, né di pareri su specifiche fattispecie e analizza sinteticamente alcune delle disposizioni che si ritengono di maggior interesse in attesa di conversione del decreto in legge.

<i>Articolo 3 co. 1 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria</i>	1
<i>Articolo 9 co. 1 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>	2
<i>Articolo 9 co. 6 - Contributo del 5 per mille alle ONLUS a seguito dell'avvio dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS</i>	3
<i>Articolo 11 co.1 – Proroga di termini in materia di transizione ecologica</i>	4
<i>Articolo 16 commi 1-3 - Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare</i>	4
<i>Articolo 20 - Modifiche al regime quadro della disciplina degli aiuti</i>	5
<i>Articolo 25 – Entrata in vigore</i>	6

Articolo 3 co. 1 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Assemblee societarie

É prorogato fino al 31 luglio 2022 il termine di cui all'art. 106 co.7 del D.L. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”) relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti in videoconferenza o audioconferenza, prevedendo la possibilità di parteciparvi a distanza, utilizzando il voto per via elettronica o per corrispondenza, anche ove non previsto dallo statuto.

La proroga non impatta sui termini di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2021, che dovranno essere approvati nei termini ordinari (120 giorni), salvo che ricorrano le condizioni di legge che consentono di approvare il bilancio di esercizio nel più ampio termine di 180 giorni.

Sinteticamente si rammenta che il citato art. 106 del D.L. 18/2020 consente:

- alle società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici e gli enti di disporre l'espressione di voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche qualora non siano contemplati negli statuti;
- alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici e gli enti di svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- per le società a responsabilità limitata l'espressione di voto può avvenire mediante consultazione scritta o per consenso iscritto anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie;
- per le società con azioni quotate la possibilità di avvalersi dell'istituto del rappresentante designato.

Articolo 9 co. 1 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Trasformazione in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale

Con una modifica introdotta all'art. 43 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117, comma 1) è consentito alle società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo Codice, di trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31 dicembre 2022 (il termine precedente era fissato al 31 dicembre 2021), mantenendo il proprio patrimonio, in deroga all'articolo 8, comma 3, della Legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Articolo 9 co. 6 - Contributo del 5 per mille alle ONLUS a seguito dell'avvio dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS

Le Onlus iscritte alla data del 22 novembre 2021 all'Anagrafe delle Onlus tenuta dall'Agenzia delle Entrate continuano a essere destinatarie, fino al 31 dicembre 2022, della quota del cinque per mille dell'IRPEF con le modalità stabilite dal DPCM 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato.

Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell'art. 3 comma 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del RUNTS, anziché dall'anno successivo la predetta operatività (come dispone l'art. 1 comma 2 del DPCM 23 luglio 2020).

La proroga si è resa necessaria a causa dei ritardi connessi all'attivazione del RUNTS, la cui operatività è stata fissata al 23 novembre 2021 dal DM 26 ottobre 2021 n. 561. Inoltre, per gli enti con la qualifica fiscale di Onlus non è stato ancora avviato l'iter di iscrizione al nuovo registro.

Viene inoltre previsto che le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore preesistenti al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, possano accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 entro il 31 ottobre 2022, con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPCM 23 luglio 2020.

In base a tale disposizione, l'accreditamento ai fini dell'accesso al cinque per mille è effettuato, per via telematica, in sede di iscrizione al RUNTS. L'accreditamento può essere effettuato anche successivamente all'iscrizione entro la data del 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille a decorrere dall'esercizio in corso.

Tenuto conto che ODV e APS non presentano una specifica domanda al RUNTS per l'iscrizione, l'accreditamento dei nuovi enti dovrebbe avvenire necessariamente a seguito dell'esito positivo del procedimento di trasmigrazione, sempre attraverso il portale del RUNTS.

Nessuna disposizione interessa gli altri enti beneficiari del contributo del cinque per mille contemplati all'art. 1 comma 2 del DPCM 23 luglio 2020, quali le associazioni e le fondazioni, prive delle qualifiche di ONLUS, ODV e APS, operative nei medesimi settori previsti per le ONLUS dall'art. 10 comma 1 lett. a) del DLgs. 460/97. Per esse, l'operatività della nuova disciplina continua a decorrere dal periodo successivo a quello dell'operatività del RUNTS. Conseguentemente,

l'accesso al contributo del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2022 risulta vincolato all'accreditamento da eseguire, anche in sede di iscrizione al RUNTS, entro il 10 aprile.

Articolo 11 co.1 – Proroga di termini in materia di transizione ecologica

Viene sospesa fino al 30 giugno 2022 (precedentemente 31 dicembre 2021) l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali di questi. I prodotti privi di tali requisiti e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 16 commi 1-3 - Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni in materia di processo civile e penale previste dall'art. 221, commi da 3 a 8 e 10, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 che prevedono, fra le altre, che il giudice possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Con il comma 3 viene prorogato al 31 marzo 2022 il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del D.L. 137/2020 (c.d. decreto "Ristori") relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario.

La modifica introdotta dall'articolo di legge in commento è relativa solo al primo comma del citato articolo 27 e pertanto dovrebbe riguardare esclusivamente le "udienze da remoto", ovvero le udienze svolte in modalità telematica. Tuttavia, nella Relazione illustrativa al decreto "Milleproroghe" si legge che "la disposizione è volta a prorogare fino al 31 marzo 2022 il regime degli strumenti processuali a disposizione delle parti e del giudice tributario – l'udienza a distanza e la trattazione con scambio di note scritte – per limitare la presenza degli operatori di settore presso le sedi delle Commissioni Tributarie", affermando, quindi, che l'ambito oggettivo di estensione della proroga riguardi anche le

udienze mediante trattazione scritta, specificando, dunque, che fino al 31 marzo 2022 potrà effettuarsi la trattazione scritta (normata dal co.2 dell'art.27).

Articolo 20 - Modifiche al regime quadro della disciplina degli aiuti

L'articolo in commento interviene sulla cornice normativa del Regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, di cui al Capo II del D.L. 34/2020 adeguandola alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 delle misure di aiuto disposta dalla sesta modifica del Quadro temporaneo. In particolare, sono prorogati al 30 giugno 2022:

- le misure concesse, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di strumenti rimborsabili (anticipi, garanzie, prestiti o altri) che possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione di cui all'art. 54 co. 7-quater del D.L. 34/2020;
- gli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese di cui all'art. 55 co.8 del D.L. 34/2020;
- gli aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese di cui all'art. 56 co.3 del D.L. 34/2020;
- gli aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 di cui all'art. 60 co. 4 del D.L. 34/2020;
- gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti di cui all'art. 60-bis co.2 del D.L. 34/2020, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022 (art. 60-bis, comma 2, lett. a);
 - b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022 (art. 60-bis, comma 2, lett. b).

All'articolo 60 è introdotto il nuovo comma 6-bis che prevede che le misure concesse sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023.

Viene esteso all'annualità 2022 il termine di concessione degli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali (art. 61 co.2 D.L. 34/2020).

Articolo 25 – Entrata in vigore

Il Decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avvenuta il 30 dicembre 2021.

* * *

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento che si renda necessario e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quanto indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.